

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3909 del 01/08/2022
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. - BERGONZI ANDREINA, BERGONZI MARIA, BERGONZI GIOVANNI ALBERTO, CASALIGGI ROBERTO, MAZZA REMO - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI BETTOLA (PC) - CORSO D'ACQUA: RIO MONTA' - USO: OCCUPAZIONE CON PORZIONE DI FABBRICATO E AREA CORTILIVA - CODICE PROCEDIMENTO: PC21T0064 ( EX PCPPT0048 ) - SINADOC: 34883/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4091 del 01/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno uno AGOSTO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO:L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. - BERGONZI ANDREINA, BERGONZI MARIA, BERGONZI GIOVANNI ALBERTO, CASALIGGI ROBERTO, MAZZA REMO - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI BETTOLA (PC) - CORSO D'ACQUA: RIO MONTA' - USO: OCCUPAZIONE CON PORZIONE DI FABBRICATO E AREA CORTILIVA - CODICE PROCEDIMENTO: PC21T0064 ( EX PCPPT0048 ) - SINADOC: 34883/2021**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. 05/01/1994 n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane”;

ne di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

**DATO ATTO CHE:**

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

**RICHIAMATO** l’atto n. 8156 del 09/07/2013 a firma del del Responsabile del Servizio del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po di Piacenza della Regione Emilia-Romagna, con la quale è stata rilasciata ai signori: Bergonzi Andreina (C.F.: BRGNRN64R51A831Q), Bergonzi Maria (C.F.: BRGM-RA39E44A831I), Bergonzi Giovanni Alberto (C.F.: BRGGNN88P04G535P), Casaliggi Roberta (C.F.: CSLRRT63P55D969F) e Mazza Remo (C.F.: MZZRME36C16G842R), la concessione per l’occupazione per uso “*sedime di porzione di costruzione ed area di rispetto della medesima per una superficie di mq 20*” di un’area demaniale ubicata in Comune di Bettola (PC), Località Capoluogo, ubicata in sponda sinistra del Rio Montà, ed identificata al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio 57, fronte mappale 37 e porzione incorporata del mappale 38, codice procedimento PCPPT00048, con scadenza il 09/07/2019;

**VISTA** l’istanza pervenuta in data 22/12/2021 (assunta al protocollo ARPAE con il n. 196754, in pari data), integrata con documentazione: del 11/02/2022 (assunta al protocollo ARPAE con il n. 22505 in pari data), del 08/03/2022 (assunta al protocollo ARPAE con il n. 38434 in pari data) e del 13/04/2022 (assunta al protocollo ARPAE con il n. 61636 in pari data), con la quale i sopracitati signori Bergonzi Andreina, Bergonzi Maria, Bergonzi Giovanni Alberto, Casaliggi Roberta, Mazza Remo, hanno provveduto a richie-

dere, fuori termine, il rinnovo della sopra citata concessione;

**RILEVATO** che, essendo pervenuta la predetta domanda, oltre il termine di scadenza dell'atto di cui si è chiesto il rinnovo, la stessa è stata trattata come nuova istanza di concessione e si è provveduto ad attribuirle il nuovo codice pratica: PC21T0064;

**DATO ATTO** che, in corso di istruttoria tecnico amministrativa, si è provveduto a verificare e ridefinire l'identificazione catastale della superficie demaniale occupata, che ora risulta censita al N.C.T. del Comune di Bettola (PC) al foglio 57, fronte mappale 254 (ex 37) e porzione incorporata nel mappale 38 del catasto fabbricati;

**PRESO ATTO:**

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n 7/2004, in data 19/01/2022 sul BURERT (parte seconda) n. 7, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- dei pareri favorevoli, alcuni con prescrizioni, espressi, per quanto di competenza, dai seguenti Enti:
  - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 80635 in data 13/05/2022);
  - Comune di Bettola (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 108089 in data 30/06/2022);

**DATO ATTO** che dall'esame della documentazione agli atti è emerso che:

- i Richiedenti sono proprietari di un immobile sito in Comune di Bettola (PC), Località Capoluogo, censito al catasto fabbricati al mappale 38 - porzione incorporata – e fronte mappale 254 (ex 37) foglio 57 N.C.T. del precitato Comune e che una porzione di tale fabbricato è posta su area demaniale in quanto la proiezione dell'immobile (come da documentazione fotografica agli atti) occupa parte del sedime del Rio Montà;
- in particolare, dal contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa il 06/07/2022 (assunta al protocollo ARPAE con il n. 113090 in data 08/07/2022) dalla signora Bergonzi Andreina, anche in nome e per conto dei signori Bergonzi Maria, Bergonzi Giovanni Alberto, Casaliggi Roberta e Mazza Remo, è emerso che i richiedenti hanno occupato l'area demaniale in parola ad uso "*sedime di por-*

zione di costruzione” in assenza di provvedimento concessorio (cioè l’occupazione si è protratta anche dopo la scadenza del sopra citato atto n. 8156/2013);

- di conseguenza, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, ai signori Bergonzi Andreina, Bergonzi Maria, Bergonzi Giovanni Alberto, Casaliggi Roberta e Mazza Remo sono state elevate sanzioni per illecito amministrativo con i seguenti verbali di accertamento per violazione dell’art. 21, comma 1) della L.R. n. 7/2004 ss.mm. e ii., a titolo di concorso di persone ai sensi dell’art.5 della L. n. 689/191:
  - n. 99 del 20/07/2022 (Bergonzi Andreina),
  - n. 100 del 20/07/2022 (Bergonzi Maria),
  - n. 101 del 20/07/2022 (Bergonzi Giovanni Alberto),
  - n. 102 del 20/07/2022 (Casaliggi Roberta),
  - n. 103 del 20/07/2022 (Mazza Remo);

**ACCERTATO** che i richiedenti:

- hanno corrisposto le spese istruttorie, quanto dovuto per gli indennizzi risarcitori, per l’occupazione abusiva dell’area demaniale, e per i canoni, fino all’anno 2022;
- hanno versato la somma pari a € 250,00 a titolo di deposito cauzionale (€ 180,00 in data 19/06/2013 ed € 70,00 in data 27/07/2022);

**RESO NOTO CHE:**

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell’incarico di funzione “PC-Demanio idrico - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell’ARPAE dell’Emilia Romagna, Giovanna Calciati;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile sul sito web dell’Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

**RITENUTO, INFINE**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa;

#### **DETERMINA**

*per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:*

- a) **di assentire**, ai sensi della L.R. n°.7/2004 e ss.mm. e ii., ai signori: Bergonzi Andreina (C.F.: BRGNRN64R51A831Q), Bergonzi Maria (C.F.: BRGMRA39E44A831I), Bergonzi Giovanni Alberto (C.F.: BRGGNN88P04G535P), Casaliggi Roberta (C.F.: CSLRRT63P55D969F) e Mazza Remo (C.F.: MZZRME36C16G842R), la concessione per l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 20 m<sup>2</sup> di superficie, di cui 10 m<sup>2</sup> occupati da porzione di fabbricato (preesistente dalla fine degli anni 1960) sviluppato su 2 piani oltre al seminterrato e 10 m<sup>2</sup> da area cortiliva non recintata, ubicata in Comune di Bettola (PC), in Località Capoluogo, sponda sinistra del Rio Montà, censita al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 57, fronte mappale 254 (ex mappale 37) e porzione incorporata nel mappale 38 del catasto fabbricati, come da planimetria acclusa al Disciplinare, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale – Codice Procedimento: PC21T0064 ( ex PCPPT0048 );
- b) **di stabilire che** la concessione è valida per **anni 6 (sei)** a partire dalla data di adozione del presente atto;
- c) **di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dai Concessionari in data 27/07/2022;
- d) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione;

#### **DÀ ATTO CHE**

- quanto dovuto a titolo di indennizzo risarcitorio per il periodo di utilizzo abusivo dell'area demaniale e per i canoni, fino all'anno 2022 è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in euro 250,00, è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata in solido ai signori Bergonzi Andreina, Bergonzi Maria, Bergonzi

Giovanni Alberto, Casaliggi Roberta e Mazza Remo, conseguentemente, qualora una delle due parti venga meno agli obblighi inerenti la concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata ad esercitare la concessione e, quindi, tenuta, a rispettare tutte le prescrizioni impartite dalla normativa vigente e nonché dal presente atto.

- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
  - con i relativi allegati dovrà essere esibito dai concessionari ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
  - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

#### **RENDE NOTO CHE**

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;

#### **RENDE, INFINE, NOTO CHE**

- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per

quanto riguardo la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data,

- si provvederà a notificare il presente provvedimento ai concessionari e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza.

**La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza**

**dott.a Anna Callegari**

**(originale firmato digitalmente)**

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata ai sig.ri: **Bergonzi Andreina** (C.F.: BRGNRN64R51A831Q), **Bergonzi Maria** (C.F.: BRGMRA39E44A831I), **Bergonzi Giovanni Alberto** (C.F.: BRGGNN88P04G535P), **Casaliggi Roberta** (C.F.: CSLRRT63P55D969F) e **Mazza Remo** (C.F.: MZZRME36C16G842R) ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14/04/2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC21T0064 (ex PCPPT0048).

**Art. 1 - Oggetto della concessione**

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 20 m<sup>2</sup> di superficie, di cui 10 m<sup>2</sup> occupati da porzione di fabbricato, preesistente dalla fine degli anni 1960, sviluppato su 2 piani oltre al seminterrato e 10 m<sup>2</sup> da area cortiliva non recintata, ubicata in Comune di Bettola (PC), in Località Capoluogo, sponda sinistra del Rio Montà, censita al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 57, fronte mappale 254 (ex mappale 37) e porzione incorporata nel mappale 38 del catasto fabbricati come da elaborato planimetrico allegato (sub 1).

**Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione**

1. La concessione ha la durata di anni **6 (sei)** partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta dei Concessionari da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora i Concessionari non siano più interessati o non intendano richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione sono tenuti a ripristinare lo stato dei luoghi.

**Art. 3 - Revoca e/o decadenza**

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione e/o l'utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
  - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
  - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
  - il mancato pagamento di due annualità di canone,
  - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

#### **Art. 4 - Canone , cauzione e spese**

1. Il canone dovuto per l'anno 2022 ammonta a € **137,76**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
3. Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
4. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **250,00**.
5. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale dei Concessionari, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico dei Concessionari medesimi.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico dei Concessionari.

#### **Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità**

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presen-

te Disciplinare, i Concessionari dovranno inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.

2. Qualora i Concessionari, o anche uno dei Concessionari, intendessero recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dai Concessionari e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

#### **Art. 6 - Obblighi e condizioni generali**

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. I Concessionari sono custodi dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dai Concessionari e/o loro aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico dei Concessionari tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
  - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
  - la conservazione dei beni concessi,
  - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico dei Concessionari il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dai Concessionari per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.

6. E' fatto obbligo ai Concessionari di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.
7. Qualora uno dei Concessionari venga meno agli obblighi inerenti la concessione, gli altri titolari la concessione stessa sono obbligati ad ottemperarvi, restando autorizzati ad esercitare i benefici della concessione medesima, con tutti i conseguenti oneri e obblighi.


#### **Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico**

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza" assunto al prot. ARPAE n° 80635 del 13/05/2022 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 2).

#### **Art. 8 - Sanzioni**

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, i titolari della presente concessione sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violino gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Planimetria sub 1



**I sottoscritti Bergonzi Andreina (C.F.: BRGNRN64R51A831Q), Bergonzi Maria (C.F.: BRGM-RA39E44A831I), Bergonzi Giovanni Alberto (C.F.: BRGGNN88P04G535P), Casaliggi Roberta**

**(C.F.: CSLRRT63P55D969F) e Mazza Remo (C.F.: MZZRME36C16G842R), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiarano di accettarne le condizioni e gli obblighi.**

**In data 27/07/2022, firmato, per accettazione, dai Concessionari.**

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

LA DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

FEDERICA PELLEGRINI

Alla c.a.

ARPAE-SAC Piacenza

[aoopc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopc@cert.arpa.emr.it)

p.c.

Bergonzi Andreina e al.

[severino.ratti@pec.laapc.it](mailto:severino.ratti@pec.laapc.it)

**Oggetto:** richiesta n. 239 del 04/01/2022 di rinnovo fuori termine della concessione per l'occupazione di aree demaniali in sponda sinistra del Rio Monta' nel Comune di Bettola – uso: porzione di fabbricato e area cortiliva, ubicati in Comune di Bettola (PC), Località capoluogo, aventi superficie complessiva pari a 20 m2 e censiti al N.C.T. del succitato Comune al Fg. 57 map. 38p e fronte map. 37. Richiedenti: Bergonzi Andreina, Bergonzi Maria, Bergonzi Gianni Alberto, Casaliggi Roberta e Mazza Remo – SINADOC 34883/2021 – COD. PROC.: PCPPT0048

**Parere di competenza.**

Premesso che:

- con nota prot. 939 del 04/01/2022, assunta al protocollo dello scrivente Servizio al n. 239 del 04/01/2022, ARPAE-SAC di Piacenza ha inviato l'istanza di rinnovo fuori termine della concessione per l'occupazione di aree demaniali in sponda sinistra del Rio Monta' nel Comune di Bettola – uso: "porzione di fabbricato e area cortiliva", ubicati in Comune di Bettola (PC), Località capoluogo, aventi superficie complessiva pari a 20 mq e censiti al N.C.T. del succitato Comune al Fg. 57 map. 38p e fronte map. 37. Richiedenti: Bergonzi Andreina, Bergonzi Maria, Bergonzi Gianni Alberto, Casaliggi Roberta e Mazza Remo e l'allegata documentazione;

- con nota ns. prot. n. 4351 del 02/02/2022 l'Ufficio Scrivente ha richiesto le seguenti integrazioni relative a:

- accertamento dell'effettiva corrispondenza fra uso richiesto e concessione in essere
- studio di compatibilità idraulica del fabbricato e del relativo uso effettivo

- con nota ns. prot. n. 5766 del 11/02/2022 è stata presentata dal concessionario l'integrazione richiesta relativa all'accertamento dell'effettiva corrispondenza fra uso richiesto e concessione in essere a firma del geom. Paolo Tassi;

Via Santa Franca 38  
29121 Piacenza

tel 0523 308 711  
fax 0523 308 716

Email: [stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it)

- con nota ns. prot. n. 19599 del 13/04/2022 è stato presentato dal concessionario lo studio di compatibilità richiesto a firma dell'Ing. Claudio Guagnini, in cui si attesta che *i pilastri e lo sbalzo, gli uni al di fuori della zona di naturale scorrimento e l'altro ad altezze tali da non generare ostacolo al deflusso idraulico, risultano essere compatibili con l'assetto idraulico del rio Montà;*

Visti:

- il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche;
- la L.R. 13/2015, con la quale è stata approvata la riforma del sistema di governo regionale e locale, ed in particolare l'articolo 19 comma 5, che affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza

si esprime,

NULLA- OSTA

ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza dell'Ufficio Territoriale, fatti salvi i diritti dei terzi, alla richiesta di rinnovo della concessione per l'occupazione di aree demaniali in sponda sinistra del Rio Monta' nel Comune di Bettola - uso: porzione di fabbricato e area cortiliva, ubicati in Comune di Bettola (PC), Località capoluogo, aventi superficie complessiva pari a 20 m2 e censiti al N.C.T. del succitato Comune al Fg. 57 map. 38p e fronte map. 37, secondo le seguenti prescrizioni:

- 1) il richiedente non potrà per nessun motivo modificare lo stato dei luoghi, aprire scavi, manomettere il terreno in esame, costruire sull'area in questione ulteriori corpi di fabbrica che possano essere d'intralcio al deflusso delle acque in tempo di piena, modificare l'andamento della linea attuale di sponda e la scarpata della medesima.
- 2) È fatto obbligo all'Ente richiedente di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in esame, al personale del U.T. Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza.
- 3) Sarà ad esclusivo e totale carico del richiedente il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza dell'uso richiesto, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità.
- 4) Il richiedente è tenuto alla manutenzione e buona conservazione del manufatto, ivi compreso quanto stabilito dall'art. 12 del RD 523 del 1904.
- 5) Il presente Nulla Osta potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e s.m. e i. e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica ai sensi del T.U. n° 523/1904 e s.m. e i, qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Ufficio dovesse apportare al corso d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze, ivi compresa la possibilità di ridefinire le condizioni di sicurezza idraulica nel caso in cui, per esigenze idrauliche, fosse necessario che il Proprietario/Gestore ampliasse o modificasse il manufatto di attraversamento stradale esistente a monte dell'area in concessione.
- 6) La revoca della concessione non creerà nel concessionario nessun diritto, mentre comporterà l'obbligo per il concessionario, di apportare le modifiche necessarie all'opera,

compresa l'eventuale demolizione della stessa, nonché la riduzione in pristino stato del tratto d'alveo interessato, nel termine che gli verrà fissato dall'Autorità idraulica di riferimento e dal concedente.

7) L'utilizzo delle aree richieste dovrà avvenire mantenendo le stesse pulite e prive di ogni tipo di rifiuto.

8) Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno. IL RICHIEDENTE È RESPONSABILE DELLA CUSTODIA DELL'AREA IN ESAME.

9) Il richiedente formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e lo scrivente Ufficio da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta, compresi, dunque, anche i danni che, a seguito di eventi alluvionali, potessero essere arrecati a persone, beni, strutture e quant'altro presente nell'area in esame.

Cordiali saluti

Federica Pellegrini  
firmato digitalmente

GR/CF



Stralcio da Istanza Arpae

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**